

Allegato A al rep. n. 15977/11074

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

**"HUB INNOVAZIONE TRENINO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." in
sigla "HIT S.C.A.R.L."**

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società consortile a responsabilità limitata denominata: "HUB INNOVAZIONE TRENINO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." in sigla "HIT S.C.A.R.L.".

La società, quale strumento *in house providing* di intervento dei soci, è soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo art. 17 in materia di controllo analogo.

ART. 2

La Società ha sede in Trento (TN).

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 3

La società ha scopo consortile e non lucrativo e si propone di promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale. Ha per oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di innovazione per i Soci e, indirettamente, per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, a livello nazionale, europeo ed internazionale, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente dei quali si fa promotrice, direttamente e indirettamente, la Provincia Autonoma di Trento.

A tal fine, in particolare, la Società:

a) coordina la partecipazione dei Soci, eventualmente anche unitamente ad altre imprese ed enti, ad iniziative strategiche europee, nazionali e provinciali per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali e i partenariati europei per l'innovazione. In particolare, si propone come soggetto direttamente coinvolto nella partecipazione alle Comunità di Innovazione e Conoscenza promosse dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), oppure indirettamente a supporto della partecipazione alle stesse da parte dei Soci, mediante il coordinamento e/o l'implementazione di attività ad esse afferenti;

b) stimola e assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra i Soci, eventualmente anche unitamente ad imprese ed enti;

c) stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi dei Soci funzionali all'accelerazione di imprese innovative;

d) svolge funzione di service accentrato a favore dei Soci ed, ove opportuno, di altri soggetti operanti nell'ambito del territorio della Provincia

Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo sociale, per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti.

La Società potrà, altresì, compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

Salvi i limiti di legge, potrà costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa, nonché potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale di cui al presente articolo, i soci forniscono risorse finanziarie alla Società anche a fronte di accordi programmatici stipulati dai soci stessi con la Provincia autonoma di Trento. Tali risorse, essenziali per la realizzazione dell'oggetto sociale, definiscono il contributo consortile in termini di risorse finanziarie e hanno articolazione temporale coerente con la programmazione dell'attività della Società.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo all'affidamento diretto di compiti alla Società da parte dei propri soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale è fissato in Euro 40.000,00, ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il suddetto capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Salva l'ipotesi di cui all'articolo 2482 ter C.C., il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci. In tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

Qualora consentito dalla normativa vigente, sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Qualora se ne ravvisi la necessità, i Soci potranno a loro discrezione finanziare la Società anche a titolo gratuito, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2615 ter, comma 2, C.C., i Soci

dovranno versare alla Società gli ordinari contributi in denaro, in misura uguale o diversificata, che dovessero rendersi necessari per il funzionamento dell'attività sociale, nella misura annualmente approvata dall'Assemblea dei Soci, in relazione alla concreta ed effettiva fruizione di ciascun Socio dell'attività della Società.

Nel caso di aumento del capitale sociale, le quote di partecipazione di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai Soci in proporzione alle quote di partecipazione dagli stessi possedute, salvo quanto previsto al precedente comma 3.

In caso di mancato esercizio, parziale o totale, del diritto di opzione, le partecipazioni non optate devono essere collocate prima presso i Soci che hanno esercitato il diritto di opzione, in proporzione alle loro partecipazioni sociali, e successivamente potranno essere collocate presso terzi non soci, al valore indicato dall'Assemblea che ha deliberato l'aumento e nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 2615 ter C.C..

ART. 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito

presso la sede sociale della relazione dell'Organo di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo.

ART. 7

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci anche ad altro titolo, sempre

con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 8

È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE – TRASFERIMENTO – RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 9

Possono entrare a far parte della Società unicamente soggetti esercenti attività economica, che siano enti pubblici o enti privati in controllo pubblico, che perseguano un interesse pubblico, in qualunque forma costituiti, e che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'ammissione, ogni aspirante Socio dovrà inviare alla Società

apposita domanda specificando:

- generalità, ragione sociale o denominazione, oggetto sociale e attività svolta;
- generalità del legale rappresentante nel caso in cui si tratti di società;
- il possesso dei requisiti richiesti di cui al paragrafo precedente;
- l'impegno al rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti della Società;
- l'impegno al versamento della quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo all'atto del ricevimento della comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione;
- l'impegno al versamento delle quote fissate annualmente con delibera dell'Assemblea dei Soci;
- le altre informazioni eventualmente richieste dai Soci.

L'ammissione è subordinata al gradimento dei Soci, che deliberano in merito con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, valutando la possibilità dell'aspirante Socio di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2.

ART. 10

I Soci hanno l'obbligo:

- a) di concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento della quota di partecipazione al capitale stesso;
- b) di corrispondere alla Società i contributi annualmente determinati dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che l'obbligo di versare tali contributi potrà essere assolto anche mediante prestazioni d'opera scientifica, tecnologica, di formazione e amministrazione, sostitutive dei contributi in denaro;
- c) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.

ART. 11

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea e alle deliberazioni della stessa ed alle elezioni delle cariche sociali, se risultano iscritti nel Registro delle Imprese o se giustificano la propria qualità di Soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) di prendere visione dei libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e, nei 15 (quindici) giorni antecedenti all'Assemblea, del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;
- d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 12

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o scioglimento della Società.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

ART. 13

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, gli altri Soci hanno diritto, nel primo caso, di prelazione a parità di condizioni e di prezzo, o, nel secondo di caso, di opzione.

Il Socio che intende trasferire la propria quota o parte della stessa deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, il corrispettivo per il diritto di opzione verrà determinato sulla base del valore venale di comune commercio della quota da trasferire. In caso di disaccordo sull'entità del corrispettivo, questo verrà determinato da un unico arbitratore nominato dalle parti, sulla base del valore venale di comune commercio della quota da trasferire e tenuto conto anche della situazione patrimoniale della Società.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società su richiesta della parte più diligente.

In ogni caso, il trasferimento delle quote non potrà avvenire ove lo stesso trasferimento possa portare a mutamento della natura della società in riferimento al rapporto di *in house providing*.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione o di opzione debbono farlo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Socio cedente.

Se più Soci esercitano il diritto di prelazione o di opzione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione o dell'opzione, il cessionario non Socio deve ottenere il gradimento degli altri Soci, con la maggioranza di cui al precedente art. 9, senza computare il voto del socio cedente; in mancanza di gradimento, l'Assemblea dei Soci deve procurare entro 60 (sessanta) giorni un terzo acquirente. Trascorso inutilmente tale termine, il gradimento si intenderà comunque accordato.

ART. 14

I Soci posso recedere liberamente, in ogni momento.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'Organo di Amministrazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata ed ha effetto dopo 180 (centottanta) giorni da tale comunicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 ultimo capoverso, dalla data di comunicazione del recesso, cessano gli obblighi in capo ai soci di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10.

ART. 15

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'Assemblea nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che sia dichiarato fallito o condannato per reato infamante pronunciata con sentenza definitiva;
- d) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo di Amministrazione con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo alla Società;
- f) che non contribuisca alla costituzione di eventuali fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Contro la delibera di esclusione, il Socio escluso può appellarsi al Tribunale, entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

La sussistenza delle cause di esclusione è accertata dall'Assemblea, che delibera sull'esclusione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al Socio a mezzo lettera raccomandata R.R.

ART. 16

Ai Soci usciti per qualunque causa spetta soltanto il rimborso della quota versata, ridotta dell'eventuale sovrapprezzo quote versato ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale. L'importo rimborsato non potrà comunque superare quello effettivamente versato, restando esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.

L'Organo di Amministrazione potrà compensare il rimborso della quota, come pure altri crediti che il Socio vanta nei confronti della società, con le partite debitorie che il Socio uscente abbia verso la Società.

Il recesso e/o l'esclusione non libera il Socio dagli obblighi assunti verso la Società o dalla medesima Società sino alla data della sua partecipazione, ai sensi dell'articolo 2615 C.C..

CONTROLLO ANALOGO

ART. 17

I Soci esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente sulla società, nell'ambito delle rispettive aree di interesse e, in ogni caso, nei limiti di legge un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici interni. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società e sulle attività della stessa, al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale, la vocazione non commerciale della società e la conformità delle attività svolte all'interesse pubblico dei Soci. Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dei Soci sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di Soci secondo la disciplina del Codice Civile. L'Organo di Amministrazione della società è tenuto a dare attuazione dalle decisioni assunte in relazione al controllo analogo, salvo il diritto di indicare specifiche impossibilità, motivate, da sottoporre ai Soci. La società ha il dovere di fornire le informazioni richieste, affinché il controllo analogo possa essere svolto in modo efficace ed efficiente. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società, che ha il dovere di indicare e motivare quando ciò possa avvenire. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole. Le modalità di esercizio del controllo analogo anche mediante uno o più organismi sono disciplinati mediante convenzione tra i Soci o patto parasociale che verrà comunicato alla Società.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 18

Sono organi della Società:

- a) i Soci per le decisioni di loro competenza;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 19

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale ed annuale, nonché il relativo budget per area di attività;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario,

con rendicontazione gestionale per area di attività;

c) la determinazione dei contributi consortili annuali a carico dei Soci che, ai sensi dell'art. 10 lettera b), potranno ricomprendere anche prestazioni d'opera scientifica, tecnologica, di formazione e amministrazione, sostitutive dei contributi in denaro;

d) l'approvazione del piano strategico e del piano operativo, come sottoposti dall'Organo di Amministrazione;

e) l'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico e del piano operativo;

f) la determinazione delle garanzie sussidiarie che i Soci dovranno fornire alla Società;

g) la nomina e la revoca dell'Organo di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso;

h) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Organo di Amministrazione sia collegiale, e la determinazione del relativo compenso; la nomina e la revoca di un Vice Presidente esclusivamente al fine di sostituire il Presidente ed a cui non possono essere attribuiti, in relazione a detta carica, deleghe o compensi a norma dell'art. 11, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

i) qualora ritenuto opportuno, la nomina e la revoca di uno o più Direttori o Vice Direttori, eventualmente specializzati per ambiti di competenza, con determinazione del relativo compenso;

j) la nomina delle cariche dirigenziali;

k) la nomina dell'Organo di Controllo, con determinazione del relativo compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32;

l) le modificazioni del presente Statuto;

m) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

n) il trasferimento della sede sociale in Comune diverso dalla sede legale della Società;

o) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Non possono esercitare il diritto di voto i Soci in mora con i versamenti dovuti, ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili.

Ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea nei casi indicati

dalla legge, negli altri casi le decisioni dei Soci possono essere adottate con delibera assembleare ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

ART. 20

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricezione.

Spetta all'Organo di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute

e comunicarne i risultati a tutti i Soci, Consiglieri e Organo di Controllo indicando:

- i Soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.

La decisione dei Soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra indicate ed entro un termine, indicato di volta in volta dall'Organo di Amministrazione, non superiore a dieci giorni e tale da assicurare la tempestiva informazione sull'argomento oggetto della decisione, i consensi di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatte salve le maggioranze più elevate previste dal presente statuto.

ART. 21

Tutte le comunicazioni ai Soci e tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei Soci devono essere conservati dalla Società unitamente al Libro delle decisioni dei Soci, in cui devono essere trascritte senza indugio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, le decisioni dei Soci adottate a norma dell'articolo 19 che precede.

ART. 22

Con riferimento alle materie indicate alle lettere da a) a n) dell'art. 19 che precede, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis C.C. oppure quando lo richiedono uno o più membri dell'Organo di Amministrazione o un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis C.C..

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati alla società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi

l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'Organo di Amministrazione e tutti i membri dell'organo di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che i membri dell'Organo di Amministrazione e di controllo assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti elegge il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante anche non Socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei Soci.

ART. 23

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel

Registro delle Imprese o che giustificano la propria qualità di Soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi ai sensi di legge.

ART. 24

Salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

I Soci potranno deliberare che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, anche non soci.

ART. 26

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, i Soci provvedono a nominare fra i membri dello stesso un Presidente e, eventualmente, anche un Vice Presidente.

ART. 27

I membri dell'Organo Amministrazione restano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione, per qualunque motivo, della carica di Presidente comporta la cessazione anche della relativa carica di Consigliere.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, per qualsiasi causa, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

Se, per qualunque motivo, dovesse essere decisa la revoca dell'Amministratore Unico o di un Consigliere dalla carica, all'Amministratore revocato non spetterà alcuna indennità in conseguenza della revoca.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine o in caso di dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo di Amministrazione è stato ricostituito. Il Consigliere di nuova nomina resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere originario.

In caso di aumento del numero dei Consiglieri in corso di mandato, nell'ambito di quanto previsto all'art. 25, i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri già nominati.

ART. 28

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, le relative decisioni sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax e posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli Consiglieri stessi), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, o altro mezzo idoneo allo scopo, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza

dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 29

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, le relative decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito verbale scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dai Consiglieri.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

ART. 30

All'Organo di Amministrazione spettano tutte le decisioni inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Società volte all'attuazione dello scopo sociale, escluse solamente quelle che per legge o in base allo Statuto sono riservate alla decisione dei Soci.

All'Organo di Amministrazione spetta, in particolare:

- a) l'esame e l'approvazione della proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale e della proposta di bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione della proposta di piano strategico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) l'approvazione della proposta di piano operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) l'approvazione dello schema generale di organizzazione della struttura, con specifica dei ruoli dirigenziali e del piano organici;
- e) nell'ambito del piano operativo approvato dall'Assemblea dei Soci, disporre l'assunzione di personale e la cessazione del rapporto, determinando il trattamento giuridico ed economico;
- f) l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo art. 36.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dai Soci ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, compresi quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente.

Salvo che la legge consenta diversamente, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti, fissandone limiti e compensi.

Resta riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

ART. 31

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta esclusivamente all'Amministratore Unico o, se del caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, fatta salva la facoltà di delega specifica a singoli Consiglieri.

La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

L'Amministratore Unico o, se del caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito, in particolare, dei seguenti poteri:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, qualora istituito;
- b) intrattenere rapporti istituzionali, di pubbliche relazioni, scientifici e tecnologici con enti, società, pubblici o privati a livello locale, nazionale e internazionale, in rappresentanza della Società;
- c) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti e dei libri della Società;
- d) assicurare l'osservanza dello Statuto.

L'Amministratore Unico o, se del caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare, in tutto o in parte, i poteri di cui alla precedente lettera b) a dipendenti e collaboratori della Società.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 32

L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 2477 C.C., scegliendo forma ed attribuzioni.

L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico.

All'Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

È fatto divieto di corrispondere all'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 33

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo di Amministrazione procederà all'approvazione della proposta di bilancio che dovrà essere messo a disposizione di tutti i Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C.

ART. 34

In sede di approvazione del bilancio l'Assemblea delibererà la destinazione dell'utile a riserva statutaria, previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il 5% (cinque per cento) degli utili stessi fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale. Stante lo scopo consortile della società, è vietata la distribuzione degli utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, per tutta la durata della stessa, fatto salvo il caso di scioglimento e in ogni caso fermi restando eventuali vincoli alla distribuzione del patrimonio che dovessero derivare dalla natura dei finanziamenti percepiti dalla Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 35

La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 C.C.

La società si scioglie anche per il venir meno delle condizioni di cui al penultimo capoverso dell'art. 3. Le modalità di accertamento e pubblicità sono quelle previste dal co. 3 dell'art. 2484 C.C.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

REGOLAMENTI

ART. 36

L'Assemblea dei Soci approva il regolamento interno che disciplina il rapporto tra la Società e i Soci, con particolare riferimento:

- a) alla natura e alle modalità di corresponsione dei contributi consortili dei Soci a favore della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto;
- b) alla tipologia di attività e funzioni svolte dai Soci a favore della Società, diverse rispetto a quanto previsto alla precedente lettera a);
- c) agli eventuali vincoli all'autonomo svolgimento da parte dei Soci di attività rientranti nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 3.

L'Organo di Amministrazione potrà, altresì, approvare ulteriori regolamenti che disciplinino, tra l'altro:

- il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società;
- la statuizione delle modalità contrattuali di interazione con i terzi;
- la statuizione di ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni statutarie.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

F.to Anna Gervasoni

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.